

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE

PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI D'UFFICIO E DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI PENALI INNANZI ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

1. Istanza di ammissione

Con riferimento al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio, nonché alla modalità di presentazione delle stesse, si rimanda alle norme di legge vigenti al riguardo. Tuttavia, si precisa che ai fini dell'ammissione viene ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 co. 1 lett. c) del d.p.r. n. 115/2002 con l'indicazione del reddito dell'ultimo anno d'imposta.

Il giudice procedente può comunque richiedere la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 79 co. 3 del d.p.r. n. 115/2002.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 79 co. 2 del d.p.r. n. 115/2002, qualora la certificazione dell'autorità consolare competente non sia pervenuta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, si ritiene sufficiente, ai sensi dell'art. 94 co. 2 del d.p.r. n. 115/2002, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello straniero.

Per agevolare la Cancelleria, nonché per accelerare le notifiche dei decreti di ammissione

(o di rigetto), l'istanza deve contenere l'elezione di domicilio *ad hoc* presso lo studio del difensore e quindi il numero di telefax e l'indirizzo PEC di quest'ultimo.

Il difensore deve inoltre autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

L'istanza deve essere depositata in originale con una copia.

2. Istanza di liquidazione

L'istanza di liquidazione può essere depositata in udienza, immediatamente prima che il giudice si ritiri per la pronuncia del giudizio.

Il giudice provvede immediatamente, durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio, e quindi dà lettura del decreto di liquidazione dopo la lettura del provvedimento conclusivo del procedimento.

Nel caso invece in cui il giudice riservi la propria decisione in merito al procedimento, il decreto di liquidazione verrà comunque depositato insieme alla decisione e sarà notificato alle parti, presso il difensore.

Affinché il giudice possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, è necessario che le note vengano presentate secondo gli schemi di cui *infra*, che individuano liquidazioni standard per le tipologie di procedimenti più frequenti.

All'istanza di liquidazione (da presentare unitamente a una copia senza allegati) vanno allegati il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nota compilata secondo le indicazioni del presente Protocollo, come all'articolo 1.

È inoltre necessario che la richiesta di liquidazione sia redatta su carta intestata dell'avvocato persona fisica o dello studio associato che emetterà la fattura, e che l'intestazione contenga:

a) in caso di avvocato persona fisica:

- cognome e nome;
- c.f. e p. i.v.a.;
- domicilio fiscale;
- indirizzo di studio;
- recapiti telefonici, di studio e mobile;
- numero di telefax;
- indirizzi e-mail e PEC;
- indicazione del trattamento economico da applicare;

b) in caso di studio associato:

- denominazione dello studio;
- cognome e nome dei singoli membri;
- c.f. e p. i.v.a. dello studio;
- recapiti telefonici dello studio, fisso e mobile;
- numero di telefax;
- indirizzi e-mail e PEC del difensore che richiede la liquidazione.

La determinazione dei compensi viene effettuata in conformità a quanto previsto dal d.m. n. 55/2014, considerato il disposto di cui all'art. 106 *bis* del d.p.r. n. 115/2002.

3. Procedimenti definiti in fase di indagine preliminare

PER LA FASE G.I.P.:

FASE STUDIO	EURO	200,00
FASE INTRODUTTIVA	EURO	400,00
	TOT.	600,00

RIDUZIONE 1\3 **TOT. 400,00 + SPESE GENERALI**

4. Fase del giudizio per assistenza di imputato:

A) processi definiti ex art. 129 c.p.p.

FASE STUDIO EURO 200,00

FASE DECISORIA EURO 400,00

TOT. 600,00

RIDUZIONE 1\3 **TOT. 400,00 + SPESE GENERALI**

B) processi definiti sulla base di documentazione (ad es. ex artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 274/2000) in una o due udienze

FASE STUDIO EURO 200,00

FASE DECISORIA EURO 700,00

TOT. 900,00

RIDUZIONE 1\3 **TOT. 600,00 + SPESE GENERALI**

C) processi con istruttorie semplici fino a due testi

FASE STUDIO EURO 200,00

FASE ISTRUTTORIA EURO 320,00

FASE DECISORIA EURO 580,00

TOT. 1.100,00

RIDUZIONE 1\3 **TOT. 733,00 + SPESE GENERALI**

D) processi con istruttorie oltre due testi

FASE STUDIO EURO 200,00

FASE ISTRUTTORIA EURO 700,00
FASE DECISORIA EURO 600,00
TOT. 1.500,00
RIDUZIONE 1\3 TOT. 1.000,00 + SPESE GENERALI

In caso di processo con costituzione di parte civile i suindicati importi saranno aumentati del 20%.

5. Per assistenza e difesa della parte civile

Da aggiungere:


FASE INTRODUTTIVA EURO 270,00

6. Procedimento speciale ex art. 10 bis della legge n. 289/1986

Ai fini della liquidazione si applicano le voci di cui alle tabelle sub 4 c) o 4 d), a seconda che nell'udienza sia stata svolta attività istruttoria consistita nell'acquisizione di soli documenti ovvero sia stata effettuata attività istruttoria vera e propria.

Bologna, 22 maggio 2017

il Presidente del Tribunale di Bologna, dott. Francesco Caruso



il Dirigente amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, d.ssa Annarita Capodieci




il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, avv. Roberto d'Errico

5 x



il Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna,

av. Nicoletta Grassi



il Presidente dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati – Sezione di Bologna, avv.

Paolo Rossi



m. d. g.		
TRIBUNALE DI BOLOGNA		
03700602201		
N. 1322		
25 MAG. 2017		
UCR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA PARTENZA 25 MAG 2017
PROT. N. 4760